

Reato di falso ideologico anche se il registro regolamentare è informatico

Al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico su cui può consumarsi il reato

/ Stefano COMELLINI

Agli effetti penali, rientra nella nozione di **repertorio**, ai sensi della legge notarile, anche il relativo registro regolarmente formato e conservato in modalità informatica, che, al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico su cui può consumarsi il reato di falso ideologico. Il principio si rinviene nella sentenza n. [16786](#) depositata ieri, con la quale la Cassazione ha in larga parte respinto il ricorso di un notaio, condannato nei gradi di merito per i delitti di falso ideologico ([artt. 476-479](#) c.p.) e **peculato** ([art. 314](#) c.p.), per essersi appropriato di somme consegnategli dai clienti per l'adempimento degli obblighi tributari collegati agli atti da lui compiuti; nonché per avere falsificato il repertorio, annotandovi falsamente le corrispondenti somme come pagate.

Riguardo al primo thema decidendum sollevato dal ricorrente – la pretesa **irrilevanza** delle falsità nel repertorio informatico, non costituente atto pubblico a differenza del documento cartaceo – la Corte ha ribadito come, agli effetti penali, la nozione di "atto pubblico" sia più ampia di quella delineata dall'[art. 2699](#) c.c., rientrandovi non solo i documenti redatti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e destinati ad avere pubblica fede, ma anche quelli formati da quegli stessi soggetti o da altri pubblici ufficiali o pubblici impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, per uno scopo diverso da quello di conferire loro pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio anche solo interni alla Pubblica Amministrazione (Cass. n. [3542/2019](#)).

Pur consapevole di una diversa linea interpretativa che circoscrive la nozione di repertorio notarile al solo **registro cartaceo** in ragione della necessità della preventiva vidimazione (Cass. n. [12740/2015](#)), la Corte qui si esprime per la natura di atto pubblico anche del registro informatico.

Il principio si fonda sulla considerazione di un articolato percorso normativo concluso con il novellato [art. 66-bis](#) della L. 89/1913 (legge notarile), secondo cui tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico; nonché per il successivo [art. 68-bis](#), che fornisce implicita conferma che anche i repertori informatici debbano essere inviati per la **conservazione** agli archivi notarili.

Ne discende per la Corte che il legislatore ha inteso la perfetta simmetria del repertorio notarile informatico rispetto a quello tradizionale, con la medesima valenza dimostrativa e la medesima natura; entrambi, nel ri-

spetto dei relativi adempimenti formali, fidefacenti della loro provenienza e del loro contenuto [ex artt. 2699](#) e [2700](#) c.c.

Per altro profilo sollevato dal professionista – l'assenza della natura pubblica di quanto corrispostogli dai clienti per provvedere agli adempimenti fiscali correlati agli atti da lui stipulati, così da non configurarsi il reato di peculato – la Corte, in via di premessa, riconosce che la qualità di pubblico ufficiale del notaio non vale a conferire natura pubblica a qualsiasi somma di cui abbia la **disponibilità** in ragione della sua professione, potendo egli svolgere, secondo la legge notarile, anche attività di tipo privatistico.

Tuttavia, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi comunque nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella **pubblica funzione** o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (*ex multis* Cass. n. [33254/2016](#)).

Ne consegue, per la Cassazione, che le somme destinate agli adempimenti fiscali collegati agli atti stipulati dal notaio sono cose da lui possedute per ragione del suo ufficio, con immediato **nesso funzionale** tra la disponibilità delle stesse e la specifica attività notarile rogante, come d'altronde confermato dalla legislazione tributaria: il DPR n. [131/1986](#) vede il notaio tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione dell'atto ed a provvedere al pagamento della relativa imposta; la legge n. [266/2005](#) fa carico al notaio di provvedere all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di immobili, ricevendo la provvista dal cedente; il DLgs. n. [347/1990](#) indica, tra i soggetti obbligati al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità.

Ne deriva, ai fini della sussistenza del peculato come ribadita nel caso di specie, l'irrilevanza della precisa determinazione della qualifica del notaio rispetto alle somme ricevute per gli atti stipulati; vale a dire, se egli debba considerarsi agente contabile, sostituto d'imposta, obbligato o co-obbligato al pagamento del tributo. Questione, peraltro, che la Corte riconosce di **non univoca soluzione** in considerazione della eterogeneità delle discipline regolatrici dei diversi prelievi fiscali.